PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 31

Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia

Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonche' al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie.

Versione in vigore dal 2 maggio 1986, non più in vigore dal 2 luglio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133
Titolo	III — Altre disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-133-1986/art-31-entrate-speciali-a-favore-dei-comuni-di-sanremo-e-venezia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it